

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Dr. Livia De Gennaro
12/05/2025
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

Proc. Unit. 157-1/2025

Il Giudice dr. Livia De Gennaro

a scioglimento della riserva assunta nella procedura di accordo di ristrutturazione in oggetto.

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata,

emette la seguente

SENTENZA

Il sig. [REDACTED] è debitore civile in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .

La debitoria complessiva è pari ad euro 69.862 comprensiva anche delle spese in prededuzione (OCC e legale) e che la debitoria maggiormente cospicua è quella delle 5 finanziarie. Rappresenta inoltre che al ricorrente è stato pignorato 1/5 dello stipendio e che il creditore privilegiato verrebbe soddisfatto in base al piano nella misura del 100% mentre il chirografario al 30%. Il creditore privilegiato è ADER.

Sul punto precisa che il credito di ADER è pari a 2.206,61 euro; il credito di NPL Management s.p.a. (odierna opponente) è pari ad euro 17.370,76 che verrebbe pagato nel 30% e dunque euro 5.211,25.

Precisa che il pagamento ad NPL avverrebbe in modo dilazionato con rate dalla 13esima alla 37esima dall'omologa con rate modulate fino all'ultima da euro 293.

La durata complessiva del piano è di 3 anni e 3 mesi, con rata complessiva mensile di euro 700, e tale rata verrà corrisposta con i proventi del reddito.

Dall'istruttoria documentale è risultato che lo stesso non risulta esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII; risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra



indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento.

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato (e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno).

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicché l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per



agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento

Quanto al requisito della convenienza valga quanto segue.

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Correttivo ter al Codice della crisi ha chiarito invero che è proprio a quest'ultimo impianto normativo che occorre fare riferimento per la determinazione del compenso e dunque degli acconti.

Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.

In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei parametri dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.

Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale "in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla



tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass, Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837).

Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la "negoiazione del compenso": in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.

L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; -l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.

Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice "se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.

Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono



necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Pertanto, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).

Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.

In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, tenuto altresì conto della durata del piano, autorizza il pagamento del 50% dell'importo complessivo richiesto al momento della omologazione dell'accordo a titolo di acconto, e la restante parte sarà accantonata, su apposito conto corrente, da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano.

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente 
 i termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate e indicate nel piano

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC;

Per effetto dell'omologa, ritenuta la sussistenza dei presupposti, conferma di sospendersi ai sensi dell'art. 70 e ss. CCII le seguenti procedure recanti rge 1229/2023, rge 7953/2024, rge 7953/2024 e di non farsi luogo ad ogni ulteriore procedura esecutiva e cautelare nei confronti di parte ricorrente.

Dispone altresì la sospensione della cessione del quinto dello stipendio da parte di Capitalfin s.p.a. e della delegazione da parte di Compass s.p.a.



Sent. n. 79/2025 pubbl. il 06/05/2025
Cron. n. : 3552/2025
Rep. n. 125/2025 del 06/05/2025

Si comunichi agli enti pignoranti e ai debitori.

Napoli, 06/05/2025

Il Giudice – Dr. Livia De Gennaro



STUDIO LEGALE
Avv. Ugo Fiore
Avv. Antonio Felaco
Avv. Mario Coppola
Via Toledo 156 80132 – Napoli
Tel./Fax 081/41 86 65
Tel./Fax 081/5513449
ugofiore@avvocatinapoli.legalmail.it
antoniofelaco@avvocatinapoli.legalmail.it

☞ TRIBUNALE DI NAPOLI
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AL SENSI DELL'ART. 65, D.LGS N.14 DEL 2019

I coniugi Sig. [REDACTED] [REDACTED] to a Napoli i [REDACTED], C.F. [REDACTED]
[REDACTED], entrambi residenti in Napoli al V [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'Avv. Ugo Fiore (C.F. FRIGUO77E18F839E), dall'Avv. Antonio Felaco (C.F. FLCNTN78E09F839Q), che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce al presente atto. I difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., al numero di fax **081/418665**, ovvero all'indirizzo PEC **ugofiore@avvocatinapoli.legalmail.it** e/o **antoniofelaco@avvocatinapoli.legalmail.it**

PREMESSO

- che i coniugi [REDACTED], trovandosi nelle condizioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO N.14 DEL 2019 ART.66 e non ricorrendo cause ostative, in data 07.11.2024 hanno depositato, a mezzo dei sottoscritti procuratori, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. Con provvedimento *dell'OCC COMMERCIALISTI NAPOLI* del 17/11/2024 Protocollo 2023/011538 – veniva nominato, quale gestore della crisi il Avv. Granieri Manuela. Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 e seguenti del D.LGS N.14 DEL 2019 i sottoscritti hanno predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione

della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato

• **I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 e ss, D.LGS N.14 DEL 2019.

Più precisamente, i ricorrenti:

- a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi della citata legge, ossia "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche in quanto persone fisiche che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla citata legge;
- d) non hanno subito per cause a essi imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

ASSENZA DI COLPA GRAVE

Come ben noto la proposta del Piano non è ammissibile allorquando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Non è il Nostro caso.

All'uopo giova rammentare quanto stabilito dalla Corte di Appello di Bologna "Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed

ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento (Corte di Appello di Bologna 9 febbraio 2024, pres. De Cristofaro est. Lama)

Secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità: **“In tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili”** (Cass. n. 27843 del 22/09/2022). Pertanto, alla luce di tale indirizzo in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 69 del D. Lgs 14/2019, non risulta omologabile un piano del consumatore allorquando non sia possibile escludere, ragionevolmente, che il ricorrente abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento attraverso una condotta “immeritevole” perché segnata da colpa grave, malafede o frode, stante l'incapacità di dar prova degli eventi elencati posti all'origine della crisi debitoria.

Nel caso di specie, l'indebitamento del Sig. [REDACTED] è stato frutto di un percorso graduale.

Appare a questo punto rammentare che il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo bensì è il frutto di un percorso di graduale inadempimento” e che, “ad un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell'assumere obbligazioni”.

La disciplina innovata, la finalità perseguita dal legislatore è quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio (peraltro nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità ex da parte del Giudice di revoca dell'omologa in presenza delle ipotesi ex art. 71 CCI) salvo il

caso in cui, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”.

Ne consegue che “il consumatore non può ritenersi immeritevole quando, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente”

Nella stessa ottica, è dà ritenere “suscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l’accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento”.

Pertanto, applicando i suddetti criteri alla vicenda specifica, il plurimo “ricorso al credito” dell’istante non può essere considerato come “elemento ostativo all’ammissibilità della proposta, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli di reclamanti”. In altre parole, sulla base della documentazione depositata, è stato escluso che si potesse “al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento”.

LE CAUSE DI INDEBITAMENTO

Il nucleo familiare è costituito dai coniugi [REDACTED]

[REDACTED] e dai figli [REDACTED]
[REDACTED].

[REDACTED] o è dipendente del Ministero dell’Interno e, precisamente, appartiene al Corpo dei Vigili del Fuoco da agosto 1992, mentre [REDACTED] è casalinga e invalida al 75% dal settembre 2020, con revisione prevista per maggio 2024. Per quanto riguarda i tre figli solo [REDACTED] ha iniziato a lavorare da poco con un contratto a tempo determinato presso [REDACTED] mentre gli altri due figli sono disoccupati in cerca di occupazione.

Il calcolo dell’importo netto dello stipendio mensile degli istanti è stato eseguito considerando le buste paga rilasciate dal Ministero dell’interno al S [REDACTED] nonché la pensione di invalidità riconosciuta al 75 % dall’INPS alla S [REDACTED]. Dalla suddetta certificazione si evince che lo stipendio mensile è pari a circa € 1.936,47. Su di esso grava, al momento della presente relazione, la trattenuta di € 440,54 per Recupero Obbligatoria, la trattenuta di € 355,00

per cessione del quinto dello stipendio a favore della società finanziaria CAPITAL FIN S.p.A., € 319,00 per prestito Compass Banca S.p.A..

La moglie [REDACTED] è casalinga e invalida al 75% dal settembre 2020, con revisione prevista per maggio 2024, per un importo di € 300,00

I coniugi hanno contratto matrimonio in data 01.03.1991; Dopo un periodo burrascoso nel 2017 si è verificata la morte del padre del [REDACTED] [REDACTED] che abitava con gli istanti aiutava economicamente con la sua pensione la famiglia. Egli, infatti, garantiva supporto, in termini economici e assistenziali, alla famiglia e al momento del decesso, gli istanti vedevano svanire un valido aiuto, morale ed economico, ed incontravano crescenti spese di mantenimento di una dignitosa qualità della vita. Successivamente alla Sig. [REDACTED] veniva diagnosticato un tumore alla ghiandola timica, per il quale ha dovuto ricorrere ad interventi chirurgici seri e costosi per l'asportazione (la rimozione) del tumore, e che ha acuito una grave depressione già presente a seguito dell'asportazione dell'utero avvenuta nel 2012, per cui è tuttora in cura.

Gli istanti sostengono i costi del fitto per l'abitazione familiare sita in Napoli al [REDACTED] pari ad € 450,00 oltre € 40,00 per il condominio.

La famiglia degli istanti ha visto quindi aggravarsi la propria situazione economica, anche per i crescenti costi della vita del settore in termini alimentari ed energetici, spingendoli a non poter più onorare i precedenti impegni sottoscritti per la richiesta di crediti e finanziamenti.

Quindi, non riuscendo a sostenere i costi delle spese vive di mutuo, prestiti ecc. unitamente alla vita quotidiana della propria famiglia, i coniugi si indebitavano ulteriormente.

• LA SITUAZIONE DEBITORIA

Di seguito si espone la situazione debitoria:

N.	DEBITI	DATA STIPULA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RESIDUO	P/C	IMPORTO RATE	SCADENZA
1	NPL Management S.p.A.	05/05/2023	€ 4.000,00	€ 15.271,81	C	€ 440,54	05/2027
2	Sorec S.r.l.	05/12/2005	€ 15.690,00	€ 14.446,47	C		
3	Futuro S.r.l.	23/06/2015	€ 38.280,00	€ 5.423,00	C	€ 319,00	23.06.2025
4	Capital Fin	18/06/2019	€ 42.600,00	€ 22.720,00	C	€ 355,00	18.06.2019
5	Cofidis	27/09/2022	€ 3.550,15	€ 1.824,00	C	€ 96,00	27.09.2025
6	Agenzia Entrate Riscossione		€ 1.156,51	€ 1.156,51			

	TOTALE	€ 105.276,66	€ 60.841,79		
--	---------------	--------------	-------------	--	--

• **LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE**

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare dei Sigg.ri

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX comprende anche i figli, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Oggi gli istanti vivono con circa € 2.441,00 mensili residui di cui:

Lavoro dipendente XXXXXXXXXXXXXXX	€ 2.141,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Pensione di Invalidità	€ 300,00

Infatti giova precisare che innanzi al Tribunale di Napoli risulta incardinato il pignoramento presso terzi R.G. 1229/2023, G.U. Dott.ssa Speranza Arianna, avente ad oggetto il Decreto Ingiuntivo n. 4649/2018 che dall'importo iniziale di € 5.221,70, con l'applicazione di interessi è giunta alla somma per l'importo di € 15.271,81.

Infine, per svolgimento della vita quotidiana i ricorrenti sostengono le seguenti spese, quantificate come segue:

NUM	ELENCO SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE	NOTE
1	Alimenti	€ 400,00	
2	Energia Elettrica	€ 100,00	
3	Servizi Telefonici ed internet	€ 100,00	
4	Gas	€ 60,00	
5	Acqua	€ 10,00	
6	Fitto	€ 450,00	
7	Condominio	€ 40,00	
8	Tassa rifiuti	€ 50,00	
9	Visite mediche e medicinali	€ 70,00	
10	Abbigliamento	€ 100,00	
11	Spese trasporto, metropolitana etc	€ 50,00	
12	Altro	€ 50,00	
	TOTALE	€ 1.480,00	

C) elenco di tutti i beni dei debitori:

Non dispongono di beni mobili, né di mobili registrati o di crediti. Il conto corrente postale è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione della pensione di invalidità e per l'accredito dello stipendio. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

6. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, i proponenti, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una rimodulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

Proposta di pagamento ai creditori e costi della procedura

N.	ELENCO CREDITORI	IMPORTO	PRED=1 PRIV.=2 CHIR=3	% SODDISF.	CREDITO AMMESSO	INTERESSI	TOTALE
1	Compenso Occ	€	1	100,00	€		€
2	Avv. Debitore / Consulente	€	1	100,00	€		€
4	NPL Management S.p.A.	€ 15.271,81	3	30,00	€ 4.581,55	€	€ 4.581,55
5	Sorec S.r.l.	€ 14.446,47	3	30,00	€ 4.333,95	€	€ 4.333,95
6	Futuro S.r.l.	€ 5.423,00	3	30,00	€ 1.626,90	€	€ 1.626,90
7	Capital Fin	€ 22.720,00	3	30,00	€ 6.816,00	€	€ 6.816,00
8	Cofidis	€ 1.824,00	3	30,00	€ 547,20	€	€ 547,20
9	Agenzia Entrate Riscossione	€ 1.156,51	2	100,00	€ 1.156,51	€	€ 1.156,51
	Totale	€ 60.841,79			€ 19.062,11		€ 19.062,11

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 19.062,11

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: 31 rate da € 600,00 e 1 rata da 462,11

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 18 mesi per i professionisti oltre 2 anni e 8 mesi per i creditori

7 6.1 LE GARANZIE

Le garanzie che i sottoscritti possono offrire, sono rappresentate dallo stipendio della [REDACTED] il quale peraltro si rende disponibile a mettere a disposizione del piano le somme accantonate nel pignoramento presso terzi R.G. 1229/2023, G.U. Dott.ssa Speranza Arianna, ed oggetto di opposizione.

8 FATTIBILITÀ DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

FATTIBILITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, d.lgs 14 2019 la fattibilità del piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano è sostenibile atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previste a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 600,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento.

Invero, dall'analisi del piano rateale riportata si deduce che i debiti in prededuzione relativi ai costi della procedura verranno ripartite in rate mensili da complessivi € 600,00.

Per il piano rateale dei crediti chirografari si prevedono n. 32 rate e quindi un tempo di soddisfazione di anni DUE e mesi OTTO.

In merito alla divisione dell'importo di € 600,00 da versare in favore dei crediti summenzionati, è stata effettuata una media ponderata dell'importo totale falcidiato ad € 19.062,11, e conseguente ripartizione degli importi da riconoscersi a ciascuno dei creditori.

In particolare i crediti da riconoscersi alla NPL Management S.p.A falcidiato ad € 4.581,55 verrebbe soddisfatto in numero di 27 rate ed una rata finale di € 13,83.

Il debito verso Sorec S.r.l., falcidiato ad € 4.333,95 verrebbe soddisfatto in 26 rate ed una rata finale di € 44,15.

Il credito vantato da Futuro S.r.l., falcidiato ad € 1.626,90 verrebbe soddisfatto in 12 rate ed una rata finale di € 102,83.

Il credito riconosciuto con falcidia a Capital Fin, con un credito falcidiato ad € 547,20 verrebbe soddisfatto in 6 rate ciascuna ed una rata finale di € 58,51.

La finanziaria Cofidis vedrebbe il proprio credito falcidiato ad € 547,20 e ripagato in 5 rate ed una rata finale di € 58,51.

Infine l'Agenzia delle Entrate vedrebbe riconosciuto il credito vantato di € 1.156,51 riconosciuto in 2 rate.

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Poiché le entrate mensili del nucleo familiare ammontano a € 2.441,00, mentre somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.480,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 600,00 per soddisfare tutti i creditori.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano di ristrutturazione proposto.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

PROCEDURE IN CORSO DA SOSPENDERE

Giova inoltre precisare che il piano proposto appare anche la migliore alternativa per il creditore chirografo NPL Management S.p.A. rispetto alla procedura esecutiva in corso innanzi al Tribunale di Napoli, pignoramento presso terzi R.G.E n. 1229/2023, G.U. Dott.ssa Speranza Arianna, avente ad oggetto il Decreto Ingiuntivo n. 4649/2018 che dall'importo iniziale di € 5.221,70, con l'applicazione di interessi è giunta alla somma per l'importo di € 15.271,81

Tale sospensione è necessaria per consentire all'On.le Giudicante, di valutare la bontà del piano del consumatore proposto. Inoltre si chiede, altresì, di sospendere il quinto dello stipendio relativo al finanziamento stipulato dal sig. [REDACTED] come si evince dalla certificazione di capienza del quinto dello stipendio.

8 CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] rispetto al soddisfacimento seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economici-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato agli scriventi.

Inoltre si chiede, altresì, di sospendere il quinto dello stipendio relativo ai finanziamenti stipulati dal sig. [REDACTED] come si evince dalle buste paghe.

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano del Consumatore come sopra prospettata, disponendo la sospensione della procedura R.G.E n. 1229/2023, G.U. Dott.ssa Speranza Arianna, avente ad oggetto il Decreto Ingiuntivo n. 4649/2018 emesso dal Tribunale Napoli e si resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Si producono, con riserva di ogni ulteriore produzione nei concedendi termini, i seguenti documenti:

- A. Certificato di stato di famiglia;
- B. Certificato di residenza;
- C. Dichiarazione dei redditi degli anni;
- D. Estratti conti correnti;
- E. Bollette forniture energia elettrica, acqua e gas metano;

Partite debitorie

- 1. Decreto Ingiuntivo 1186/2023;
- 2. Opposizione a Decreto;
- 3. Atto di precetto notificato relativo al D.I. n. 4649/2018;
- 4. Contratti di finanziamento;

Napoli 06.02.2024

Avv. Antonio Felaco

Con osservanza.
Avv. Ugo Fiore

Per conferma della previsione dell'erogazione condizionatamente all'omologa del Piano del Consumatore sottoscrivono il presente ricorso

 È autentica

Avv. Antonio Felaco

Avv. Ugo Fiore

Relazione particolareggiata dell'OCC ex artt. 67 ss. Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[REDACTED]

PROC. N. 011538/2023

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COA NAPOLI

GESTORE DELLA CRISI: avv. Manuela Granieri



INDICE

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI
CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. CONSISTENZA REDDITUALE E PATRIMONIALE
6. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE
ANNI
7. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNA
TI DAI CREDITORI
8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA
9. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA
10. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
11. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO
12. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA
LIQUIDATORIA
13. RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCI
14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

* * * *

1. L'APERTURA DELLA PROCEDURA E L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto avv. Manuela Granieri, cf. GRNMNL75M47F839W con studio in Napoli (NA) alla Piazza Vanvitelli 5, nominata dall'OCC del COA Napoli quale professionista incaricata di assolvere alle funzioni di Gestore della crisi, ai sensi degli artt. 67 ss. Codice



della crisi d'impresa e dell'insolvenza (**doc. 1**), nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [REDACTED] (**doc. 2**), nato a Napoli il 0 [REDACTED] (**docc. 3-4**), rapp.to e assistito dagli avvocati Ugo Fiore, (C.F. FRIGUO77E18F839E) e Antonio Felaco (C.F. FLCNTN78E09F839Q), elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Toledo n. 156.

Successivamente alla proposizione della domanda di accesso, emergeva la necessità di estendere, ex art. 66 CCII, la procedura anche alla coniuge convivente [REDACTED] nata a Napoli [REDACTED] (**docc. 5-6**), anch'ella rapp.ta e assistita dagli avvocati Ugo Fiore e Antonio Felaco, i quali presentavano, in nome e per conto dei propri assistiti, un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

L'accettazione dell'incarico avveniva in data 21.11.2023 (**doc. 7**).

La scrivente, preliminarmente,

DICHIARA

- I. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942;
- II. di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della Legge n. 3 del 27/1/2012,

ED ATTESTA

- I. che, in relazione ai debitori, non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- II. che non versa in situazioni di conflitto d'interesse;
- III. che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati alla Procedura di ristrutturazione dei debiti.

Una volta ricevuto e accettato l'incarico, il Gestore provvedeva a darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (**doc. 8**). Perveniva risposta dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione in data 6.12.2023 con gli estratti di ruolo. Non pervenivano altre risposte da enti pubblici.

Venivano altresì inoltrate richieste di precisazione del credito agli Istituti finanziatori, i quali riscontravano tutti, come meglio indicato al successivo punto 4.

2. FINALITÀ DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Gestore, ai sensi dell'art. 68 secondo comma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 aggiornato al D.lgs. 17



giugno 2022, n. 8, è chiamato a redigere una relazione particolareggiata ed a riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) indicazione presunta dei costi della procedura.

La scrivente procederà, dunque, a relazionare circa la proposta di ristrutturazione formulata dagli istanti per il tramite dei propri legali avvocati Ugo Fiore e Antonio Felaco al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite ed analizzare la fattibilità del Piano proposto (**doc. 9**).

3. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quel rimedio posto ad esclusiva disposizione del consumatore, a condizione che il soggetto non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che non abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte in assoluto.

Risultano, *prima facie*, rispettati i presupposti di accesso alla procedura *de qua* in quanto, ai sensi dell'art. 69 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

I proponenti, oltre a rivestire la qualifica di consumatore, versano in una situazione di sovraindebitamento.

Secondo la definizione dettata dall'art. 2, lett. c) del CCII, esso si identifica nello stato di crisi (quale situazione che rende probabile l'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (quale stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti



esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nel caso che qui interessa, come si dirà in dettaglio in prosieguo, è palese come sia sussistente il requisito oggettivo di accesso alla Procedura in quanto l'attuale situazione reddituale dei proponenti risulta critica in conseguenza dello stato di sovraindebitamento in cui versano, concentrando gli stessi tutte le proprie risorse nel fronteggiare i bisogni mensili della famiglia e conducendo uno stile di vita "essenziale".

Si dà, inoltre, atto di come gli istanti abbiano fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Quanto in appresso è stato redatto sulla base:

- 1) di quanto esplicitato nella proposta di Piano **(doc. 9)** (cui si rimanda integralmente);
- 2) delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione **(doc. 10)**;
- 3) della documentazione messa a disposizione dai consumatori.

Il signor [REDACTED] ha contratto matrimonio con la signora [REDACTED] **(doc. 11)** e dalla loro unione sono nati i tre figli [REDACTED]

L'intero nucleo familiare è residente in Napoli, [REDACTED] in un immobile condotto in locazione **(doc. 13)**, per il quale pagano un fitto mensile di € 450,00 oltre le spese condominiali pari a circa € 30,00 al mese.

Il sig. [REDACTED] unico percettore di reddito fisso, è dipendente del Ministero dell'Interno e, precisamente, appartiene al Corpo dei Vigili del Fuoco da agosto 1992 con busta paga di circa € 2.600,00 **(docc. 14-15)**, mentre la Sig.ra [REDACTED] è casalinga e invalida al 75% dal settembre 2020 **(doc. 16)** e percepisce soltanto l'assegno di invalidità pari a circa € 300,00 mensili. Per quanto riguarda i tre figli, solo [REDACTED] ha iniziato a lavorare da poco con un contratto a tempo determinato presso il [REDACTED] mentre gli altri due sono disoccupati in cerca di occupazione.

Come riportato nella proposta di ristrutturazione dei debiti (cfr. p. 3), tale è la narrazione sull'impossibilità dei consumatori di onorare gli impegni finanziari assunti: *"I coniugi hanno contratto matrimonio in data 01.03.1991; Dopo un periodo*



burrascoso nel 2017 si è verificata la morte del padre della [REDACTED] [REDACTED] che abitava con gli istanti aiutava economicamente con la sua pensione la famiglia. Egli, infatti, garantiva supporto, in termini economici e assistenziali, alla famiglia e al momento del decesso, gli istanti vedevano svanire un valido aiuto, morale ed economico, ed incontravano crescenti spese di mantenimento di una dignitosa qualità della vita. Successivamente alla [REDACTED] veniva diagnosticato un tumore alla ghiandola timica, per il quale ha dovuto ricorrere ad interventi chirurgici seri e costosi per l'asportazione (la rimozione) del tumore, e che ha acuito una grave depressione già presente a seguito dell'asportazione dell'utero avvenuta nel 2012, per cui è tuttora in cura.

Gli istanti sostengono i costi del fitto per l'abitazione familiare sita in Napoli al [REDACTED] [REDACTED], pari ad € 450,00 oltre € 40,00 per il condominio.

La famiglia degli istanti ha visto quindi aggravarsi la propria situazione economica, anche per i crescenti costi della vita del settore in termini alimentari ed energetici, spingendoli a non poter più onorare i precedenti impegni sottoscritti per la richiesta di crediti e finanziamenti.

Quindi, non riuscendo a sostenere i costi delle spese vive, prestiti ecc. unitamente alla vita quotidiana della propria famiglia, i coniugi si indebitavano ulteriormente.”.

In riferimento alle cause dell'indebitamento, sulla scorta di quanto appreso dalla scrivente in sede di audizione dei debitori, dalla documentazione esaminata, nonché da quanto riportato dai legali degli stessi nella proposta di Piano, si precisa quanto segue.

*Si ritiene sul punto che i problemi economici dei debitori *de quibus* abbiano avuto inizio dall'anno 2012, quando la signora, casalinga, ha subito il primo serio intervento di asportazione dell'utero per mioma e cisti ovariche, come attestato anche dall'anamnesi patologica del referto di dimissione dell'Ospedale dei Pellegrini – Incurabili, a seguito dell'ultimo ricovero nel reparto di nefrologia durato un mese circa, dal 3 al 28 settembre 2024, per *malattia renale cronica-stadio finale* (doc. 61), nel quale è riportato puntualmente l'*excursus* anche cronologico dello stato di salute della stessa.*



Successivamente al predetto intervento all'utero, la signora ha cominciato a soffrire di crisi depressive serie, - che minavano la serenità dell'intero nucleo familiare composto, oltre che dai coniugi, dai tre figli all'epoca adolescenti e dall'anziano padre di lei -, affrontate con terapie sia psicologiche che farmacologiche, cure notoriamente costose e per lo più pagate a nero, come purtroppo avviene spesso nella prassi medica, che andavano ad aggravare le già ingenti spese mediche sostenute per i controlli periodici e le relative cure.

In tale contesto, nel 2015 veniva richiesto un prestito di € 38.280 utilizzato principalmente per ristrutturare la casa coniugale, in affitto, che necessitava di lavori, essendo trascorsi ormai 24 anni dal matrimonio, contratto nel 1991. In tale circostanza, il sig. [REDACTED] aveva potuto contare sia sul proprio stipendio di appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco, sia sulla pensione del suocero, [REDACTED] il quale, abitando con loro, sosteneva anche economicamente l'intero nucleo familiare.

Nel 2017, tuttavia, la morte del sig. [REDACTED] (doc. 67), ha di fatto impoverito la famiglia [REDACTED] dal punto di vista economico, per il venir meno della pensione mensile che costituiva una seconda entrata, posto che unico percettore di reddito dell'intero nucleo era ed è il solo sig. [REDACTED]. A questo punto, il sig. [REDACTED], in difficoltà economica sia per il depauperamento dovuto ai lavori di ristrutturazione, sia per il venir meno della pensione del suocero, sia per il contestuale aumento della spesa familiare, nonché per l'aggravarsi dello stato di salute della moglie - i cui controlli periodici cominciavano ad evidenziare quello che poi di lì a poco si sarebbe rivelato un tumore alla ghiandola tiroidea, asportato chirurgicamente -, ha cercato di ripianare i propri debiti contraendo un nuovo finanziamento personale, nel 2019, con Capital Fin spa di € 42.600, da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio, somma che ad oggi residua di circa € 21.000, evidentemente anche mal consigliato da consulenti finanziari privi di scrupoli, che hanno erogato un ulteriore finanziamento ad un soggetto già indebitato.

Dal 2020 in poi, tuttavia, la situazione economica si è decisamente aggravata, nonostante il buon stipendio del sig. [REDACTED] rimpinguato dai numerosi straordinari svolti dallo stesso per fronteggiare la crisi economica che si acuiva i) sia a causa del predetto peggioramento dello stato di salute



della signora [REDACTED], che a seguito del delicato intervento di asportazione del tumore è ricaduta nella depressione, ha contratto una polmonite bilaterale ed altre conseguenti criticità (doc. 61) che hanno comportato un aumento imprevisto delle spese mediche straordinarie; *ii*) sia a causa dello strozzamento dovuto all'applicazione di tassi usurari su alcuni finanziamenti, quali certamente quello contratto nel 2003 con Cofidis spa, ceduto nel 2009 a NPL Management spa che da € 4.000 originari ad oggi è salito inspiegabilmente ad € 15.271,81, in maniera illegittima tanto che il relativo pignoramento è stato opposto ex art. 650 c.p.c. dai difensori del debitore; *iii*) sia per l'aumento smisurato del costo della vita dopo il Covid, che ha inciso in maniera pesante su un nucleo familiare monoreddito composto da cinque persone.

Il sig. [REDACTED], dunque, nonostante gli sforzi per pagare tutti i debiti contratti, nel 2023, quando lo stipendio, il cui importo aveva sempre costituito una garanzia, è risultato notevolmente decurtato dalle trattenute per i pignoramenti in corso e dalla cessione del quinto, ha ritenuto opportuno e necessario ricorrere alla procedura di ristrutturazione del debito, confidando nella possibilità di una dignitosa seconda *chance*.

In conclusione, la scrivente, posto tutto quanto suesposto, ritiene di escludere che l'indebitamento degli istanti sia stato determinato da colpa grave, malafede ovvero frode nei confronti dei creditori. Le cause che hanno condotto i ricorrenti alla situazione di sovraindebitamento attuale sono, piuttosto, da individuarsi nell'indebitamento progressivo.

In particolare, i ricorrenti nel contrarre i debiti, si erano indebitati con la consapevolezza di poterli adempiere, potendo contare su un buon stipendio e sulla pensione del suocero, ed avevano ottenuto finanziamenti attraverso i quali cercavano di estinguere quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

Il ricorso a diversi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi e l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, in molti casi sottaciute, in uno al venir meno del sostegno economico del sig. [REDACTED] ed alle sempre maggiori spese mediche e familiari, hanno contribuito alla crescita esponenziale del monte debito.



Il sovraindebitamento trae origine, dunque, dai finanziamenti chiesti ed ottenuti dai ricorrenti per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare. Sotto tale profilo, va certamente riconosciuto che lo stile di vita della famiglia *de qua* non può ritenersi esoso sotto il profilo dei consumi, laddove si consideri che gli istanti non possiedono una casa di proprietà, né tantomeno un'auto o un motoveicolo e sostengono i costi del fitto per una dignitosa abitazione familiare sita in Napoli [REDACTED], pari ad € 450,00 mensili, oltre € 40,00 per il condominio.

Tale la situazione reddituale netta dei consumatori, come da dichiarazioni dei redditi MOD. 730 del signor [REDACTED] (docc. 17-18-19) allegate al Piano di ristrutturazione (cui si rimanda):

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO MENSILE	REDDITO NETTO ANNUO
2020	€ 2.302,75	€ 27.633,00
2021	€ 2.412,66	€ 28.952,00
2022	€ 2.627,00	€ 31.526,00

La signora [REDACTED] percepisce mensilmente solo l'assegno di invalidità pari ad € 300,00 per le sue numerose patologie.

Tali le spese mensili e le utenze (doc. 20) del nucleo familiare:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Alimenti	€ 400,00
Energia Elettrica	€ 100,00
Servizi Telefonici ed internet	€ 100,00
Gas	€ 60,00
Acqua	€ 10,00
Fitto	€ 450,00
Condominio	€ 40,00
Tassa rifiuti	€ 50,00
Visite mediche e medicinali	€ 70,00



Abbigliamento	€ 100,00
Spese trasporto, metropolitana etc	€ 50,00
Altro	€ 50,00
TOTALE	€ 1.480,00

L'entità dei debiti contratti, così come supportato dalla documentazione allegata alla proposta di Piano di ristrutturazione (cui si rinvia *in toto*), ammonta, alla data del 30 settembre 2024, a complessivi **€ 64.862,21**.

I finanziamenti contratti, oggetto di debitoria, sono in tutto 5:

- in data 5.5.2003, i coniugi stipulavano un prestito personale di 4.000,00 euro, con COFIDIS SPA – contratto n. 012100036859 (**doc. 21**) - che cedeva a NPL Management Spa nell'ottobre del 2009 (**doc. 22**) il proprio credito verso gli odierni istanti all'epoca pari € 5.221,70, credito che la cessionaria ha provveduto ad azionare con la messa in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 4649/2018 che dall'importo iniziale di € 5.221,70, con l'applicazione di interessi, è giunto alla somma per l'importo di € 15.271,81, oggetto del pignoramento presso terzi R.G. 1229/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (**doc. 23**), verso il quale i debitori hanno proposto opposizione ex art. 650 cpc, per l'accertamento dell' eventuale abusività delle clausole (**doc. 24**). Veniva inoltrata dal Gestore richiesta di precisazione del credito a NPL Management SPA (**doc. 25**) la quale riscontrava (**doc. 26**).
- in data 5.12.2005, il signor [REDACTED] stipulava un contratto di finanziamento con la Bipielle Ducato - contratto n. 3399479 (**doc. 27**) per l'acquisto di arredi, di euro 15.690,00 - 60 rate da euro 349,00- , credito ceduto prima a CRIO SPV srl nel 2013, poi a Dolomiti SPE srl Unipers. nel 2022, mandante della Sorec srl che, in qualità di mandataria, ha provveduto ad azionare con la messa in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 296/2023 emesso dal Tribunale di Napoli per l'importo di € 13.015,46 oltre spese ed interessi (**doc. 28**), oggetto del pignoramento presso terzi notificato al debitore in data 1.6.2024 per l'importo precettato di € 14.446,47 (**doc. 29**), pendente dinanzi al Tribunale di Napoli e rubricato con R.G. 7953/2024, verso il quale lo stesso ha proposto opposizione ex art. 650 cpc, per l'accertamento dell' eventuale abusività delle clausole (**docc. 30-31**). Veniva inoltrata dal Gestore richiesta di precisazione del credito a SOREC SRL (**doc. 32**) la quale riscontrava (**doc. 33**).
- in data 23.6.2015, il signor [REDACTED] stipulava un finanziamento con la Futuro spa (**doc. 34**), divenuta poi Compass Banca spa a seguito di fusione per incorporazione (**doc. 35**),



contratto n. 560456, per euro 26.181,10, ripartito in n. 120 rate da € 319,00 ciascuna, rimborsabili a mezzo delegazione pro solvendo con addebito in busta paga, fino all'importo complessivo da rimborsare pari ad € 38.280,00. Veniva inoltrata dal Gestore richiesta di precisazione del credito a Futuro spa/Compass Banca spa (**doc. 36**) la quale riscontrava (**doc. 37**).

- in data 25.6.2019, il signor [REDACTED] stipulava un finanziamento personale con la Cap.ital.fin spa, contratto n. 208885 - per euro 34.520,11 (**doc. 38**), ripartito in n. 120 rate da € 355,00 ciascuna, rimborsabili a mezzo cessione del quinto dello stipendio con addebito in busta paga del debitore, fino all'importo complessivo da rimborsare pari ad € 42.600,00. Veniva inoltrata dal Gestore richiesta di precisazione del credito Cap.ital.fin spa (**doc. 39**) la quale riscontrava (**doc. 40**).
- in data 27.9.2022, il signor [REDACTED] stipulava un finanziamento con Cofidis spa, contratto n. 1304129 (**doc. 41**), per euro 3.150,00 – contratto per l'acquisto di protesi acustica ripartito in n. 36 rate da € 95,83 ciascuna, per un importo totale da rimborsare pari ad euro 3.550,16. Veniva inoltrata dal Gestore richiesta di precisazione del credito Cofidis spa (**doc. 42**) la quale riscontrava (**doc. 43**).

Infine, è presente un credito vantato dall'ADER, per complessivi euro 2.206,61 di cui : 1) euro 162,63 per cartella n. 07120110230712321 000, notificata il 03.11.2012 - taxa automobilistica 2007; 2) euro 162,63 per cartella n. 07120130031562483 000, notificata il 20.02.2013 - taxa automobilistica 2008; 3) euro 161,18 per cartella n. 07120140072142818 000, notificata il 18.01.2015 - taxa automobilistica 2009 ; 4) euro 568,91 per cartella n. 07120190001795707 000, notificata il 05.08.2019 – IRPEF; 5) euro 1.110,39 per cartella n. 07120240060309186 000, notificata il 16.08.2024 – IRPEF (**docc. 44-45-70**).

Nello specifico, si trascrive l'elenco dei creditori e dei debiti dei ricorrenti, che si precisa sono stati dichiarati e sottoscritti dagli stessi:

CREDITORE	DECORRENZA	CAUSE DI PRELAZIONE	DEBITO RESIDUO	QUOTA	QUOTA
NPL Management S.p.A. (ex Cofidis Spa)	05.05.2003	Chirografo	17.370,76	50%	50%
Sorec srl (ex Bipielle Ducato)	05.12.2005	Chirografo	14.663,00	100%	0%
Compass Banca spa (ex Futuro	23.06.2015	Chirografo	6.593,95	100%	0%



spa)					
Cap.ital.fin spa	25.06.2019	Chirografo	22.010,00	100%	0%
Cofidis spa	27.09.2022	Chirografo	2.017,89	100%	0%
ADER		Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	2.206,61	100%	0%
TOTALE €			€ 64.862,21		

La debitoria complessiva, è pari ad **€ 64.862,21**, di cui € 56.176,83 in capo al sig. [REDACTED] ed € 8.685,38 in capo alla sig.ra [REDACTED]

Attualmente, dunque, sulla busta paga del sig. [REDACTED], unico percettore di reddito dell'intero nucleo familiare, vengono decurtate le seguenti somme mensili a favore di:

- 1) NPL Management Spa, rata mensile di € 440,54 trattenuta/accantonata dal datore di lavoro, di cui all'atto di pignoramento R.G. 1229/2023 del 15.12.2022 di circa euro 22.907,72 (15.271,81+ 7.635,91);
- 2) SOREC SRL, rata mensile € 434,23 trattenuta/accantonata dal datore di lavoro, di cui all'atto di pignoramento R.G. 7953/2024 notificato in data 01/06/2024, di circa euro 14.446,47;
- 3) Compass Banca spa (ex Futuro spa), rata mensile finanziamento di € 319,00;
- 4) Cap.ital.fin spa, rata mensile finanziamento di € 355,00.

Pertanto, la busta paga del ricorrente, decurtata di un importo complessivo di € 1.548,77, è pari a circa 1.060,00 euro mensili, cui si aggiunge la pensione di invalidità della signora [REDACTED] di € 300,00, importo utilizzato per le spese mediche relative alle patologie da cui è affetta la stessa.

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni, si precisa come i consumatori abbiano ritenuto di poter onorare i singoli debiti alla scadenza tenendo conto che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una loro condotta colposa.

Le cause dell'indebitamento possono, invero, ricondursi ai seguenti fattori: *i)* il decesso del padre della signora [REDACTED] (**doc. 67**), avvenuto nel 2017, il quale contribuiva al sostentamento economico del nucleo familiare con la propria pensione; *ii)* l'incidenza dei tassi di interesse sui primi finanziamenti, che hanno costretto il debitore a ricorrere a nuovi finanziamenti; *iii)* la difficoltà dei figli dei coniugi [REDACTED] nel trovare un lavoro stabile e regolarmente retribuito.

Alla luce di quanto innanzi esposto e stante le difficoltà rappresentate nel far fronte ai propri bisogni, i ricorrenti, in presenza di un chiaro sovraindebitamento, depositavano, a mezzo del proprio Advisor, apposita istanza presso l'OCC del COA di Napoli affinché venisse nominato un Gestore della crisi da



sovraindebitamento.



5. CONSISTENZA REDDITUALE E PATRIMONIALE

Quanto all'attivo, si riporta quanto dichiarato dai debitori e risultante dagli atti depositati.

I debitori non sono proprietari di immobili come risulta dalle visure (**docc. 46-47**), né di beni mobili registrati (**docc. 48-49**).

Non ci sono altri beni di rilievo nel patrimonio, mentre la liquidità risulta da: 1) un c.c. intestato a [REDACTED] presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., con un saldo attivo complessivo (aggiornato a settembre 2024) pari a circa €. 38,00 (cfr. **docc. 50-51**); 2) un c.c. postale intestato a [REDACTED] n. [REDACTED] con un saldo attivo complessivo (aggiornato a ottobre 2024) pari a circa €. 4,50 (cfr. **doc. 52**).

6. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Come esposto nella proposta di Piano, i debitori hanno mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere, per quanto possibile, le obbligazioni assunte.

7. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Come dichiarato tanto in sede di audizione quanto nella proposta di Piano, non sussistono atti personalmente compiuti dai sovraindebitati in frode ai creditori e da essi impugnati.

8. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

La scrivente, al fine dell'espletamento della funzione chiamata a svolgere e di una compiuta ricostruzione della situazione familiare, reddituale e debitoria dei consumatori, ha richiesto l'esibizione di ulteriore documentazione rispetto a quella depositata in sede di istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento.

La cospicua documentazione appare attendibile, consentendo di ricostruire sia la posizione patrimoniale - in particolare attraverso le visure personali e catastali e gli estratti conto - sia la posizione debitoria, attraverso gli estratti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'ampia



documentazione relativa sia ai finanziamenti in essere che alle procedure esecutive avviate dai creditori.

La scrivente, comunque, sulla base delle situazioni di debito/credito dichiarate, al fine avere conferma circa la reale situazione debitoria, ha provveduto a contattare a mezzo PEC i singoli creditori (**docc. 25-32-36-39-42**).

Sul punto si evidenzia come gli stessi abbiano dato riscontro alla missiva confermando sostanzialmente l'entità del credito residuo (**docc. 26-33-37-40-43**).

Inoltre venivano verificate dal Gestore altresì le risultanze sia della Centrale Rischi della Banca d'Italia (**docc. 53-54**), che della CAI (**docc. 55-56**). CRIF non riscontrava.

L'attendibilità e completezza della documentazione è stata vagliata anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 67 co. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui:

“La domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Ebbene rispetto a tali indicazioni, il Gestore rileva che:

- a) quanto alla lettera a), è stato allegato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (**si rinvia all'elenco allegato alla proposta di Piano**) (**doc. 57**);
- b) quanto alla lettera b), è stato allegato un elenco dei beni, visto che nel patrimonio non sono presenti beni immobili o mobili registrati (**secondo quanto inserito nella proposta di Piano**) (**doc. 58**);
- c) quanto alla lettera c), parte ricorrente dichiara l'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (**si rinvia a quanto inserito nella proposta di Piano**) (**docc. 9 - 10**);
- d) quanto alla lettera d), sono allegate in atti i CUD e le dichiarazioni 730 degli ultimi tre anni. (**si rinvia a quanto allegato nella proposta di Piano**) (**docc. 17-18**);
- e) quanto alla lettera e), la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa si rinviene nei verbali di incontro con i debitori, nelle buste paga depositate, in alcune ricevute di utenze allegate, nonché nel corpo del ricorso dal quale si ipotizza altresì la spesa media familiare (**si rinvia a quanto inserito nella proposta di Piano**).

9. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA



La procedura prevede come costo il compenso dell'OCC.

Tali costi sono contenuti nel preventivo allegato al Piano, e precisamente la proposta formulata prevede la soddisfazione integrale:

- in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato in ultimo dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (in G.U. 27/09/2024, n.227), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori, pari ad € 3.523,00, come da preventivo accettato (**doc. 59**);

In caso di omologa del Piano le spese della procedura sarebbero quindi solo quelle sopra esposte.

Nel caso di rigetto della proposta, ove fosse necessario chiedere la conversione in liquidazione del patrimonio, occorrerebbe rettificare i costi della procedura poiché andrebbero aggiunti i compensi dovuti all'OCC e al Gestore per la fase di liquidazione.

10. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Con il presente Piano, i coniugi [REDACTED] considerato che unica fonte di reddito è lo stipendio del marito, cui si aggiunge l'importo di € 300,00 versato dall'INPS alla signora a titolo di assegno di invalidità, propongono di modificare la composizione della loro attuale posizione debitoria per recuperare le risorse necessarie a garantire il cd. minimo vitale ed un'esistenza dignitosa alla propria famiglia.

In particolare, i debitori intendono proporre, con l'ausilio dell'OCC, una riduzione del debito residuo e degli impegni finanziari mensili, al fine di riportare il rapporto rata-entrate ad un livello sostenibile.

Pertanto, stante la SITUAZIONE DEBITORIA, pari a circa € 64.862,21 - oltre le spese sopra enunciate in prededuzione di € 3.523,00 inclusi oneri e accessori, quale compenso dell'OCC COA di Napoli, e di € 2.624,00 (già calcolate al 75%) inclusi oneri e accessori per l'assistenza tecnica di parte (**doc. 60**) -, e considerato che quanto percepito dal sig. [REDACTED] è necessario al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto dai coniugi e dai tre figli in cerca di occupazione, nonché al pagamento di spese alimentari, fitto, utenze, e spese familiari varie che ammontano presumibilmente ad € 1.480,00 mensili (si rinvia a quanto in dettaglio specificato nella proposta di Piano), compatibilmente con i bisogni e le possibilità economiche dei debitori, la **PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE** prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI OMOGENEE per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.



Nelle more del procedimento di omologazione del piano e per la stabilità dello stesso, dovranno essere sospesi i pignoramenti presso terzi in corso intentati dai creditori.

Il piano prevede la corresponsione per intero e con la soddisfazione nella misura del 100% dei crediti privilegiati e la soddisfazione in misura ridotta pari al 30% dei crediti chirografari.

Si precisa che, in analogia a quanto previsto dall'art. 160 L.Fall., la percentuale di soddisfazione è in misura non inferiore al 20%., anzi è ben superiore attestandosi al 30%.

Pertanto, i signori XXXXXXXXXX propongono a tutti i creditori un Piano che prevede:

- **il pagamento integrale in prededuzione (100%) degli oneri OCC;**
- **il pagamento in prededuzione dell'assistenza tecnica di parte nella misura del 75%;**
- **il pagamento integrale dei crediti privilegiati nella misura del 100%;**
- **il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%.**

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che **tiene conto delle capacità reddituali (ANCHE FUTURE) del debitore**, e la comparazione con l'alternativa liquidatoria, secondo l'art. 48 CCII e dell'art. 53 Cost.. che stabilisce il cd. minimo vitale.

L'esecuzione del Piano avviene con il pagamento di **n. 39 rate mensili (3 anni e tre mesi) da € 700,00 ciascuna**, con scadenza al 10 di ogni mese, dall'omologa del piano, mediante bonifico bancario utilizzando il codice iban comunicato dai creditori, **con un attivo messo a disposizione dai debitori complessivamente pari a € 27.150,36.**

-Di seguito in tabella il dettaglio delle somme messe a disposizione dei creditori, così distinte:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	DEBITO RESIDUO	RIENTRO	% SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 3.523,00	€ 3.523,00	100 %
ASSISTENZA TECNICA DI PARTE	Prededuzione	€ 3.498,80	€ 2.624,00	75%
NPL MANAGEMENT S.P.A. (EX COFIDIS SPA)	Chirografario	€ 17.370,76	€ 5.211,25	30%
SOREC SRL (EX BIPIELLE DUCATO)	Chirografario	€ 14.663,00	€ 4.398,90	30%
COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO SPA)	Chirografario	€ 6.593,95	€ 1.978,20	30%



CAP.ITAL.FIN SPA	Chirografario	€ 22.010,00	€ 6.603,00	30%
COFIDIS SPA	Chirografario	€ 2.017,89	€ 605,40	30%
ADER	Privilegiato	€ 2.206,61	€ 2.206,61	100%
TOTALE DEBITO		€ 69.857,95	€ 27.150,36	-

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PIANO

DEBITO DI € 27.150,36– RATA € 700,00 – DURATA 39 MESI

Con il presente Piano, si propone una modalità di pagamento dei chirografari che preveda la soddisfazione contestuale degli stessi mediante l'unica rata mensile di € 700,00,

da corrispondere nel seguente modo:

-Pagamento delle prime 9 rate per i CREDITI IN PREDEDUZIONE, dalla 9^a alla 12^a per il CREDITO PRIVILEGIATO e dalla 12^a alla 39^a per i CREDITI IN CHIROGRAFO da soddisfare contestualmente mediante l'unica rata mensile, con un criterio di accrescimento progressivo della suddivisione *pro quota* della rata fino a concorrenza della soddisfazione di ciascuno, come di seguito suddivise:

- **OCC:** 6 rate mensili, le prime 5 (dalla 1^a alla 5^a) da € 700,00 e l'ultima (6^a) da € 23,00;

-**ASSISTENZA TECNICA DI PARTE:** 4 rate mensili, la prima (6^a) da € 677,00, 2 rate (dalla 7^a alla 8^a) da € 700,00 e l'ultima (9^a) da € 547,00;

- **ADER:** 4 rate mensili, la prima (9^a) da € 153,00, 2 rate (10^a e 11^a) da € 700,00 e l'ultima (12^a) da € 654,00;

- **NPL MANAGEMENT SPA:** 25 rate mensili **dalla 13^a alla 37^a**, di cui 4 rate (dalla 13^a alla 16^a) da € 140,00, la 17^a da € 164,00, 7 rate (dalla 18^a alla 24^a) da € 175,00, la 25^a da € 224,00, 9 rate (dalla 26^a alla 34^a) da € 234,00 ciascuna, 1 rata (la 35^a) da € 290,00, 1 rata (la 36^a) da € 350,00 e l'ultima rata (la 37^a) da € 293,00;

- **SOREC SRL:** 23 rate mensili **dalla 13^a alla 35^a**, di cui 4 rate (dalla 13^a alla 16^a) da € 140,00, la 17^a da € 164,00, 7 rate (dalla 18^a alla 24^a) da € 175,00, la 25^a da € 224,00, 9 rate (dalla 26^a alla 34^a) da € 234,00 ciascuna e la 35^a (ultima) da € 120,00;

- **COMPASS BANCA SPA:** 13 rate mensili **dalla 13^a alla 25^a**, di cui 4 rate (dalla 13^a alla 16^a) da € 140,00, la 17^a da € 164,00, 7 rate (dalla 18^a alla 24^a) da € 175,00, e la 25^a (ultima) da € 30,00;



- **CAP.ITAL.FIN SPA:** 27 rate mensili **dalla 13^ alla 39^**, di cui 4 rate (dalla 13^ alla 16^) da € 140,00, la 17^ da € 164,00, 7 rate (dalla 18^ alla 24^) da € 175,00, la 25^ da € 224,00, 9 rate (dalla 26^ alla 34^) da € 234,00 ciascuna, 1 rata (la 35^) da € 290,00, 1 rata (la 36^) da € 350,00, 1 rata (la 37^) da € 407, 1 rata (la 38^) da € 700 ed 1 rata (la 39^ ed ultima del Piano) da € 577;
- **COFIDIS SPA:** 5 rate mensili **dalla 13^ alla 17^**, di cui 4 rate (dalla 13^ alla 16^) da € 140,00, e la 17^ (ultima) di € 46,00.

Si precisa che nel calcolo delle rate i centesimi di differenza sono stati sempre arrotondati per eccesso.

Il tutto come da tabella che segue:

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO DA PAGARE	ARCO TEMPORALE	% SODDISFAZIONE
ONERI OCC	Prededuzione	€ 3.523,00	Prima rata entro 30 giorni dall'omologa del piano Dalla 1^ rata alla 5^ € 700,00 la 6^ € 23,00	100%
ASSISTENZA TECNICA DI PARTE	Prededuzione	€ 2.624,00	Prima rata il 6° mese dall'omologa del piano (6^ rata) da € 677,00 Dalla 7^ rata alla 8^ € 700,00 la 9^ rata € 547,00	75%
ADER	Privilegiato	€ 2.206,61	Prima rata il 9° mese dall'omologa del piano (9^ rata) da € 153,00, 2 rate (10^ e 11^) da € 700,00 e l'ultima (12^) da € 654,00	100%
NPL MANAGEMENT S.P.A. (EX COFIDIS SPA)	Chirografario	€ 5.211,25	Prima rata dal 13° mese dall'omologa 25 rate mensili dalla 13^ alla 37^ , di cui 4 rate (dalla 13^ alla 16^) da € 140,00, la 17^ da € 164,00, 7 rate (dalla 18^ alla 24^) da € 175,00, la 25^ da € 224,00, 9 rate (dalla 26^ alla 34^) da € 234,00 ciascuna, 1 rata (la 35^) da € 290,00, 1 rata (la 36^) da € 350,00 e l'ultima rata (la 37^) da € 293,00	30%
SOREC SRL (EX BIPIELLE DUCATO)	Chirografario	€ 4.398,90	Prima rata dal 13° mese dall'omologa 23 rate mensili dalla 13^ alla 35^ , di cui 4 rate (dalla 13^ alla 16^) da €	30%



			140,00, la 17 [^] da € 164,00, 7 rate (dalla 18 [^] alla 24 [^]) da € 175,00, la 25 [^] da € 224,00, 9 rate (dalla 26 [^] alla 34 [^]) da € 234,00 ciascuna e la 35 [^] (ultima) da € 120,00	
COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO SPA)	Chirografario	€ 1.978,20	Prima rata dal 13° mese dall'omologa 13 rate mensili dalla 13[^] alla 25[^] , di cui 4 rate (dalla 13 [^] alla 16 [^]) da € 140,00, la 17 [^] da € 164,00, 7 rate (dalla 18 [^] alla 24 [^]) da € 175,00, e la 25 [^] (ultima) da € 30,00	30%
CAP.ITAL.FIN SPA	Chirografario	€ 6.603,00	Prima rata dal 13° mese dall'omologa 27 rate mensili dalla 13[^] alla 39[^] , di cui 4 rate (dalla 13 [^] alla 16 [^]) da € 140,00, la 17 [^] da € 164,00, 7 rate (dalla 18 [^] alla 24 [^]) da € 175,00, la 25 [^] da € 224,00, 9 rate (dalla 26 [^] alla 34 [^]) da € 234,00 ciascuna, 1 rata (la 35 [^]) da € 290,00, 1 rata (la 36 [^]) da € 350,00, 1 rata (la 37 [^]) da € 407, 1 rata (la 38 [^]) da € 700 ed 1 rata (la 39 [^] ed ultima del Piano) da € 577	30%
COFIDIS SPA	Chirografario	€ 605,40	Prima rata dal 13° mese dall'omologa 5 rate mensili dalla 13[^] alla 17[^] , di cui 4 rate (dalla 13 [^] alla 16 [^]) da € 140,00, e la 17 [^] (ultima) di € 46,00	30%
TOTALE		€ 27.150,36		

L'unica garanzia che i consumatori possono offrire è lo stipendio del sig. 

11. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Ai sensi dell'art. 68, terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato



per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Nello specifico deve indicarsi se il soggetto finanziatore abbia effettuato la succitata valutazione con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile del debitore.

L'iscrizione nella banca dati pubblica Crif, che avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli Istituti Finanziatori, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. E', infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il cd. *merito creditizio*, di cui all'art. 124 *bis* del Testo Unico Bancario.

Ciò posto, il processo di valutazione del merito creditizio è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124 *bis* TUB, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o dopo la sua conclusione, allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 *bis* TUB, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Ciò brevemente esposto, si rileva come lo stato di crisi finanziaria ed economica dei Sig.ri [REDACTED] e, quindi, lo stato di bisogno in cui gli stessi operavano, ben era a conoscenza degli Istituti Finanziatori, anche se bisogna dire che negli anni dal 2003 al 2005 in cui i ricorrenti si sono rivolti inizialmente alle finanziarie e/o istituti di credito, i coniugi godevano di una maggiore sicurezza economica sia per l'aiuto fornito dal padre della signora, sia per la minore età dei figli, sia perché non erano ancora presenti i gravi problemi di salute della [REDACTED] pertanto, è plausibile ritenere che l'indebitamento iniziale con gli istituti di credito sia stato contratto nella prospettiva di poterne sostenere il carico.

Le cause che hanno condotto, poi, i ricorrenti alla situazione di sovraindebitamento attuale sono da



individuarsi nell'indebitamento progressivo.

In particolare, i ricorrenti nel contrarre i debiti, non si indebitavano con la consapevolezza di non poterli adempiere, anzi in assenza dei controlli di cui al succitato articolo, ottenevano finanziamenti attraverso i quali cercavano di estinguere quelli precedenti, trattenendo la differenza necessaria a far fronte alle esigenze familiari del momento, ma aumentando al tempo stesso la rata "sostenibile".

Il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di penali ed interessi e l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.

L'indebitamento principale, per il caso che qui ci occupa, trae spunto, dunque, dai finanziamenti chiesti ed ottenuti dai ricorrenti per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare.

Sotto tale profilo, è innegabile che gli Istituti di Credito interpellati fossero consapevoli del progressivo aumento del debito dei signori [REDACTED] e che, pertanto, a fronte delle nuove richieste di linee di credito fatte dagli stessi per pagare preesistenti debiti, non avrebbero dovuto proporgli e accordargli ulteriori finanziamenti, ignorando del tutto la situazione finanziaria e patrimoniale già fortemente compromessa.

I ricorrenti ottenevano, **I)** in data 5.5.2003, un primo prestito personale di 4.000,00 euro, con COFIDIS SPA -n. 012100036859 -, debito ceduto nell'ottobre del 2009 a NPL Management Spa, che ha intrapreso attività esecutiva nei confronti dei ricorrenti, per un debito residuo giunto, ad oggi, con l'applicazione di penali e interessi, alla somma di € 15.271,81; **II)** successivamente il 5.12.2005 il signor [REDACTED] otteneva un altro finanziamento con la Bipielle Ducato - n. 3399479 -, di euro 15.690,00 - 60 rate da euro 349,00- , debito ceduto prima a CRIO SPV srl nel 2013, poi a Dolomiti SPE srl Unipers. nel 2022, mandante della Sorec srl che ha intrapreso attività esecutiva nei confronti del ricorrente, per un debito residuo giunto, ad oggi, con l'applicazione di penali e interessi, alla somma di € 14.446,47; **III)** in data 23.6.2015 la Futuro spa, divenuta poi Compass Banca spa, concedeva un nuovo prestito - n. 560456-, per euro 26.181,10, n. 120 rate da € 319,00 ciascuna, rimborsabili a mezzo delegazione pro solvendo con addebito in busta paga, fino all'importo complessivo da rimborsare pari ad € 38.280,00 (già non più sostenibile in rapporto al reddito dell'istante); **IV)** il 25.6.2019 il signor [REDACTED] otteneva un nuovo prestito personale dalla Cap.ital.fin spa - n. 208885 - per euro 34.520,11, n. 120 rate da € 355,00 ciascuna, rimborsabili a mezzo cessione del quinto dello stipendio con addebito in busta paga del debitore, fino all'importo complessivo da rimborsare pari ad € 42.600,00. Va evidenziato che, sotto il profilo del merito creditizio, non rispettato, il presente finanziamento ha di gran lunga superato la soglia del 30-35% del rapporto rata/reddito consentito, in quanto con la rata Capitalfin l'importo mensile complessivo



dei finanziamenti in corso ben superava la somma di euro 1.000,00 su reddito netto mensile di circa 2.000,00 euro quale era allora lo stipendio del sig. [REDACTED] (anno 2019); V) ancora in data 25.6.2019, nonostante l'evidente sovraindebitamento dei ricorrenti, la Cofidis spa concedeva un quinto prestito – n. 1304129 - per € 3.150,00 da rimborsare in 36 rate mensili di € 95,83 ciascuna, per un importo totale da rimborsare pari ad euro 3.550,16.

Pertanto, come giustamente rilevato anche dall'Advisor, è evidente che gli Istituti di finanziamento abbiano portato i ricorrenti ad indebitarsi per estinguere i precedenti prestiti e lasciando margini sempre più ristretti.

Inoltre, come rilevato nello schema di andamento del reddito disponibile a seguito delle varie erogazioni di finanziamenti, emerge con chiarezza che gli Istituti di finanziamento hanno continuato ad erogare prestiti personali, senza tenere conto dell'incapacità dei ricorrenti a restituire la rata del finanziamento.

Ed infatti, come evidenziato nell'*excursus* precedente, già dal 23.6.2015, quando la Futuro spa, poi Compass, ha comunque concesso un nuovo finanziamento di complessivi 38.280,00 euro, con rata mensile da € 319,00, i ricorrenti non erano più in grado di restituire la rata di € 349,00 relativa al finanziamento precedentemente erogato dalla Bipielle Ducato, dando inizio al sovraindebitamento di cui alla presente procedura.

Come è noto, nella prassi commerciale relativa ai contratti di mutuo e di finanziamento, infatti, il rapporto rata/reddito non deve mai superare il 30-35% del reddito netto mensile dei richiedenti.

Nella fattispecie in esame, tale valutazione è stata certamente superficiale, poiché gli istituti, che hanno erogato i finanziamenti o aperto linee di credito, non potevano non conoscere l'esistenza e la consistenza dei finanziamenti concessi in precedenza e avrebbero dovuto con attenzione calcolare la sostenibilità della rata in rapporto alle necessità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

La documentazione sopra richiamata consente, pertanto, di poter escludere che i ricorrenti abbiano usato i prestiti per futili motivi; non vi è dubbio che quella minima parte che questi trattenevano per sé (in quanto la restante era destinata all'estinzione dei precedenti prestiti) veniva utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

12. PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato



che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, CCII è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Le considerazioni formulate dal ricorrente, e contenute nel ricorso, attestano che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini economici che nella tempistica di realizzazione.

A tal fine, facendo riferimento a quanto esposto dai ricorrenti, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo agli stessi:

- i debitori non possiedono né beni immobili né beni mobili registrati, e sul conto corrente risulta una liquidità necessaria al mantenimento della famiglia ma inutile ai fini del Piano;
- nella liquidazione, che attualmente dura 3 anni, potremmo immaginare il pignoramento di un quinto dello stipendio per 3 anni, per cui si otterrebbe in sede liquidatoria una somma pari a circa 15.600,00;
- il Piano proposto si basa sull'offerta di una somma di euro 25.999,10 per cui la proposta risulta migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il Piano proposto, infatti, prevede la soddisfazione integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati (ADER), la soddisfazione dei creditori chirografari in una misura più che accettabile, considerata la condizione di sovraindebitamento, ovvero al 30%, e in tempi brevi, tre anni dall'omologazione, termine sotto la media per l'esecuzione dei Piani di ristrutturazione dei debiti.

Occorre infine considerare, nell'ambito della valutazione sulla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che l'omologazione del Piano così come proposto, si pone in linea con l'orientamento granitico della Suprema Corte, la quale ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della cd. "*seconda chance*": si è ritenuto infatti necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede, come nel caso che ci occupa.

In conclusione, la proposta di Piano garantisce una soddisfazione dei crediti che appare migliorativa a quella ricavabile in sede liquidatoria; garantisce una soddisfazione parziale a tutti i creditori – che non sarebbe ottenibile in sede di liquidazione – e garantisce altresì la salvezza dello stipendio, che



costituisce per i debitori una rendita imprescindibile vista l'attuale situazione familiare.

Le condizioni personali e reddituali dei coniugi rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano unico rispetto all'alternativa liquidatoria, e giustificano l'urgenza e indifferibilità della **misura cautelare della sospensione dei pignoramenti**.

Si precisa che i pignoramenti presso terzi pendenti sono due, e precisamente:

I) il primo, Tribunale di Napoli Dott.ssa Speranza R.G.E. 1229/23, azionato da NPL MANAGEMENT SPA contro entrambi i coniugi per € 22.907,72 (doc. 23), avverso cui i difensori dei debitori hanno proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. (doc. 24), G.U. dott. Frallicciardi R.G. 3727/2024 prossima udienza 22.4.2025; a seguito della spiegata opposizione, la procedura esecutiva *de qua* è stata sospesa dal G.E. dott.ssa Speranza, con provvedimento del 26.4.2024 (**doc. 71**);

II) il secondo, Tribunale di Napoli Dott.ssa Addeo R.G.E. 7953/2024, azionato da SOREC SRL contro il sig. [REDACTED] per € 14.446,47 (doc. 29), avverso cui i difensori dei debitori hanno proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. (doc. 30), G.U. dott. ssa Guardasole R.G. 23108/2024 udienza fissata per il 23.3.2025; a seguito della spiegata opposizione, la procedura esecutiva *de qua* è stata sospesa dal G.E. dott.ssa Addeo, con provvedimento del 19.2.2025 (**doc. 72**).

13. RICHIESTE DEL DEBITORE AI SENSI DELL'ART. 70 CCI

I ricorrenti, contestualmente alla domanda di omologazione del proprio Piano, come previsto e consentito dall'art. 70 del D.Lgs. n. 14/2019 formulano la richiesta di:

- disporre la **pubblicazione del Piano nell'apposita area del sito web del Tribunale di Napoli** (comma 1);
- disporre la **comunicazione del Piano** a cura dell'OCC a tutti i creditori (comma 1);
- disporre la **SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI IN CORSO, fin dall'apertura della procedura da sovraindebitamento** (comma 4 primo periodo);
- disporre il **divieto di azioni esecutive e cautelari** sul patrimonio dei debitori, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (comma 4 secondo periodo).

14. GIUDIZIO FINALE E PROGNOSI DI FATTIBILITÀ

Sulla base di quanto esposto e documentato, la scrivente Avv. Manuela Granieri, nelle suesposte qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento,

ESAMINATA



- I. La documentazione messa a disposizione dai sovraindebitati, nonché quella successivamente acquisita;
- II. le situazioni reddituali esibite;
- III. la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti;

ATTESTA

la veridicità dei fatti esposti,

RITENENDO

che il Piano di rientro proposto possa essere considerato sostenibile e fattibile.

Nel restare disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si ringrazia per la fiducia accordata e si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Si allega:

1. Nomina Gestore Prot. OCC. 011538/2023
2. Istanza di nomina OCC
3. Carta d'identità e codice fiscale [REDACTED]
4. Certificato di residenza [REDACTED]
5. Carta d'identità e codice fiscale [REDACTED]
6. Certificato di residenza [REDACTED]
7. Accettazione nomina OCC
8. Richiesta informazioni OCC
9. Proposta di Piano di ristrutturazione [REDACTED]
10. Verbale audizione [REDACTED]
11. Estratto di matrimonio
12. Stato di famiglia [REDACTED]
13. Contratto di locazione
14. Buste paga nov/dic 2023, gen 2024 [REDACTED]
15. Buste paga lug-ago-set 2024 [REDACTED]
16. Decreto Invalidità [REDACTED]
17. Dichiarazione MOD. 730 2021, 2022, 2023 [REDACTED]



18. CUD 2021, 2022, 2023 [REDACTED]
19. Estratto conto contributivo [REDACTED]
20. Utenze familiari
21. Contratto finanziamento COFIDIS spa (NPL Management SPA)
22. Cessione Cofidis spa - NPL Management SPA
23. Atto di pignoramento presso terzi NPL Management SPA / [REDACTED]
24. Opposizione ex 650 cpc [REDACTED] / NPL Management SPA
25. Richiesta informazioni OCC a NPL MANAGEMENT SPA
26. Risposta da NPL MANAGEMENT SPA
27. Contratto finanziamento BIPIELLE DUCATO (SOREC)
28. Ricorso per D.I. Sorec s.r.l. - [REDACTED]
29. Atto di pignoramento presso terzi SOREC SRL [REDACTED]
30. Opposizione 650 cpc [REDACTED] - SOREC srl
31. Iscrizione a ruolo 23108/24 [REDACTED] Sorec 650cpc
32. Richiesta informazioni OCC a SOREC SRL
33. Risposta da SOREC SRL
34. Contratto finanziamento FUTURO SPA (ora COMPASS BANCA SPA)
35. Fusione FUTURO SPA / COMPASS BANCA SPA
36. Richiesta informazioni OCC a FUTURO SPA (ora COMPASS BANCA SPA)
37. Risposta da FUTURO SPA (ora COMPASS BANCA SPA)
38. Contratto finanziamento CAP.ITAL.FIN SPA
39. Richiesta informazioni OCC a CAP.ITAL.FIN SPA
40. Risposta da CAP.ITAL.FIN SPA
41. Contratto finanziamento COFIDIS SPA
42. Richiesta informazioni OCC a COFIDIS SPA
43. Risposta da COFIDIS SPA
44. Risposta ADER [REDACTED]
45. ADER [REDACTED]
46. Visura catastale (fabbricati e terreni) [REDACTED]
47. Visura catastale (fabbricati e terreni) [REDACTED]
48. Visura PRA [REDACTED]
49. Visura PRA Z [REDACTED]
50. Estratto conto [REDACTED] al 31.12.2023 Banca Intesa
51. Estratto conto [REDACTED] al 30.9.2024 Banca Intesa



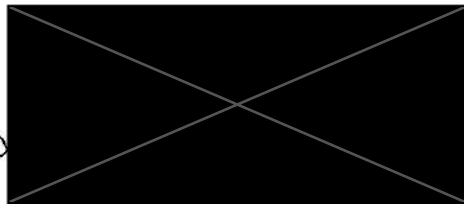
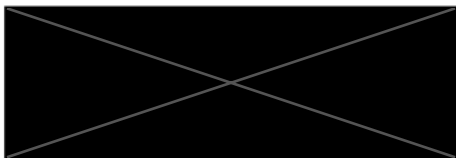
- 52. Estratto [redacted] 24.10.2024 Libretto postale
- 53. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
- 54. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia [redacted]
- 55. Visura CAI [redacted]
- 56. Visura CAI [redacted]
- 57. Elenco creditori
- 58. Elenco Beni
- 59. Preventivo compensi OCC accettato
- 60. Fattura pro forma avv. Fiore
- 61. Cartella Clinica [redacted]
- 62. Attestazione INPS-ISEE-2023
- 63. Casellario giudiziale e carichi pendenti [redacted]
- 64. Casellario giudiziale [redacted]
- 65. Carichi pendenti [redacted]
- 66. Atto di precetto SOREC SRL / [redacted]
- 67. Certificato di morte [redacted]
- 68. Autodichiarazione [redacted] di non presentazione dichiarazione dei redditi
- 69. Richiesta informazioni ADER del 17.1.2025
- 70. Riscontro ADER del 28.1.2025
- 71. Provvedimento di sospensione G.E. Dott.ssa Speranza R.G.E. 1229/2023
- 72. Provvedimento di sospensione G.E. Dott.ssa Addeo R.G.E. 7953/2024

Napoli, 26. 2.2025

Il Gestore

Avv. Manuela Granieri

I debitori



L' avvocato Manuela Granieri, nominata Gestore della Crisi nel presente procedimento Instaurato presso l'O.C.C. del COA Napoli, dichiara che il proposto Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore rappresenta un'ipotesi di risoluzione della crisi secondo quanto previsto dagli artt, 65 e ss. CCII e succ. mod., che viene sottoposta alla valutazione del Tribunale di Napoli ed alla sua eventuale omologazione.

I Debitori, si dichiarano edotti di tale circostanza e pertanto sottoscrivono la formulazione tecnica della Proposta e la fanno propria, esonerando sin da ora il Gestore della Crisi da ogni responsabilità nel caso di mancata omologa e/o modifiche del Piano proposto.

I Debitori, inoltre, con la sottoscrizione della presente Relazione, manlevano il Gestore della Crisi da qualsiasi responsabilità in merito a tutto quanto non risulti espressamente dalla documentazione dai medesimi depositata.

Napoli, 26. 2.2025

Il Gestore

Avv. Manuela Granieri

I debitori

